

DELIBERA N. 159 /11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELESTUDIO MODENA 2 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE APPENNINO TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n° 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Emilia Romagna;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna"*, di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 7 febbraio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Telestudio Modena 2 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Appennino TV, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 12 e 19 luglio 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna – cont. 8/2011/FEB/PROC. N. 1.10.22/39 – datato 17 febbraio 2011 e notificato in data 21 febbraio 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 12 e 19 luglio 2010; in particolare, il giorno 12 luglio 2010, dalle ore 10.03.36 alle ore 11.48.16 “è andato in onda un programma di televendite di pronostici relativi al gioco del lotto, denominato *Infolotto.....nel corso del quale diversi presentatori hanno continuamente invitato i telespettatori a comporre numerazioni telefoniche con tariffazioni a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma (899.00.25.32, 899.00.25.37, 899.457.740) al fine di conoscere i numero del gioco del lotto da giocare alla successiva estrazione.....I toni utilizzati sono molto saudenti ed i lanci dei cosiddetti codici.....avvengono utilizzando espressioni enfatiche*”; il giorno 19 luglio 2010, dalle ore 10.05.20 alle ore 11.50.06 “è andato in onda un programma di televendite di pronostici relativi al gioco del lotto, denominato *Infolotto.....nel corso del quale diversi presentatori hanno continuamente invitato i telespettatori a comporre numerazioni telefoniche con tariffazioni a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma (899.00.25.37, 899.00.25.32, 899.457.725) al fine di conoscere i numero del gioco del lotto da giocare alla successiva estrazione.....I toni utilizzati sono molto saudenti ed i lanci dei cosiddetti codici.....avvengono utilizzando espressioni enfatiche*”;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia – Romagna ha proposto a questa Autorità, in data 28 marzo 2011, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 2.066,00, in quanto “non sono emersi argomenti difensivi idonei o sufficienti a giustificare le violazioni riscontrate in ragione degli obblighi gravanti sulla società esercente l'emittente televisiva e la responsabilità di controllo circa il rispetto delle prescrizioni contenute ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 ter, del. 538/01/CSP”;

RITENUTO di condividere la proposta avanzata dal Comitato regionale per le comunicazione Emilia Romagna, in quanto i programmi televisivi in questione integrano le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di inganno del pubblico, anche per mezzo di esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione dei programmi televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto “è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, i programmi di televendita suddetti di cui all'art. 5 ter, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP devono *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”* e non devono *“trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva locale Appennino TV integra la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telestudio Modena 2 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Appennino TV la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 12 e 19 luglio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società predetta deve ritenersi poco elevata,

tenuto conto delle circostanze della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi

1, 2 e 3 citato - trasmissione di un programma di televendita di servizi di pronostici concernenti

il gioco del lotto in fascia oraria non consentita che mostra in sovrimpressione sullo schermo

numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo - poste a tutela, in particolare,

delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) pari al edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. due episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telestudio Modena 2 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Appennino TV con sede in Bologna alla Strada Albareto 43 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 159/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 159/11/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola